

IN BREVE n. 047-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SOSPENSIONE DI UN PROFESSIONISTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito all'art. 2 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 che prevede la possibilità da parte dell'agenzia delle Entrate di sospendere un professionista per mancata emissione di fattura, l'Ordine di Milano ha richiesto un parere all'Avv. Pennasilico.

Legge 14 settembre 2011 n. 148 - art. 2 comma 5

Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

Conclude l'Avv. Pennasilico:

E' auspicabile che gli Ordini e le loro Federazioni facciano sentire la loro voce ai detentori del potere legislativo perché pongano rimedio a una norma che francamente non può non apparire iniqua senon costituzionalmente illegittima e ciò non a tutela di interessi corporativi bensì a tutela dell'autonomia ordinistica e del fondamentale diritto del libero professionista di non vedersi sospeso dall'esercizio professionale da un provvedimento di autorità fiscale, fermo restando l'obbligo per i liberi professionisti di adempiere ai propri doveri previdenziali e fiscali la cui violazione è comportamento illegittimo e anche deontologicamente rilevante.

IN ALLEGATO A PARTE - Parere dell'avv. Enrico Pennasilico (documento 254)

AGENZIA ENTRATE - DETRAZIONE 36% ELIMINATA LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI, MA VANNO CONSERVATI I DOCUMENTI

Con il Dl n. 70 del 2011 è stato eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36% per il

recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all'immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.

E' previsto, tuttavia, l'invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.

Dunque chi si avvale della detrazione Irpef del 36% sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti e precisamente:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell'Ici (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari residenti;
- la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all'Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento prot. 2011/149646 del 2.11.2011 (documento 255)

DALLA CASSAZIONE

Commette reato il medico che arriva in ritardo nell'ambulatorio ospedaliero

E' considerato interruzione di pubblico servizio arrivare in ritardo (ritardo apprezzabile) nell'ambulatorio ospedaliero.

In particolare non è giustificabile per prassi in relazione ad altri impegni di reparto.

Corte di Cassazione sez. VI penale - sentenza numero 36253 del 6 ottobre 2011

Ricordiamo:

Articolo 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale monocratico (ud. prel. 2° comma)

Arresto: no (1° comma); facoltativo (2° comma)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no (1° comma); si (2° comma)

Altre misure cautelari personali: si (2° comma)

Termine di prescrizione: 6 anni

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE VI penale Sent. n. 36253/2011 (documento 256)

INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

Un ente pubblico può conferire incarichi a un dipendente statale, ma è tenuto a darne comunicazione alla amministrazione di appartenenza del dipendente cui viene conferito l'incarico specificando anche l'ammontare dei compensi.

In caso di omissione scatta una sanzione pari al doppio degli emolumenti. Inoltre questa condotta negligente verso un obbligo di legge (articolo 53 del DLgs 165/2001) costituisce danno erariale.

Corte dei Conti Sicilia - sentenza 3488/2011

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001

Articolo 53

Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

OSPEDALIERI e DOPPI INCARICHI

Anche in riferimento a quanto sopra ricordiamo che già ai sensi dell'articolo 60 del DPR 3/1957 è incompatibile per il medico ospedaliero, quale pubblico dipendente, esercitare commercio o industria o una professione al di fuori di quella medica, assumere incarichi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite a fini di lucro.

E' ammesso che il medico ospedaliero possa esercitare la libera-professione anche al di fuori della struttura di appartenenza, purché sia esercitata extra orario di lavoro, non sia incompatibile o non crei perturbativa con i compiti di istituto e non crei conflitti di interesse con l'ente di appartenenza (concorrenza), non sia esercitata in strutture private comunque convenzionate o accreditate, non sia stata scelta l'esclusività di rapporto con la struttura, in tal caso permane il diritto all'esercizio della libera-professione intramoenia (cioè all'interno delle strutture dell'ente di appartenenza). La legge 138/2004 ha cancellato l'irreversibilità del rapporto esclusivo dei medici dirigenti con le Aziende.

E in caso di altri incarichi?

Il decreto legislativo 165/2001 all'articolo 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) prevede, riconfermando precedenti disposizioni (sempre per lo più disattese), particolari procedure per richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza allo svolgimento di incarichi comunque retribuiti, anche per semplici consulenze nei confronti di enti pubblici e privati.

Anche le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il mancato rispetto della norma di trasparenza punisce il conferimento dell'incarico non compreso nei compiti e doveri di ufficio, anche se anche occasionale, senza la preventiva autorizzazione e la mancata comunicazione dei compensi con una sanzione amministrativa.

L'autorizzazione (non semplice comunicazione) ovvero la reiezione alla richiesta dell'interessato o da chi, pubblico o privato, intende conferire l'incarico, deve essere deliberata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e pertanto deve essere preventiva all'inizio dell'incarico e non sanata a posteriori.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Sono esclusi i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, dalla partecipazione a convegni e seminari, da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (non forfetarie), da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Sono pure esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito

e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Tra le ulteriori procedure ricordiamo che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente e entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica-Anagrafe delle prestazioni (banca dati degli incarichi) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto o erogato.

Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ne riferisce al Parlamento.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO - UNA OPPORTUNITA' PREVIDENZIALE

La legge 12 luglio 2011, n. 133, la cosiddetta "riforma Lo Presti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2011, prevede che le Casse di previdenza private potranno decidere, tramite apposite delibere, l'introduzione del *contributo integrativo, opportunità previdenziale a costo zero per l'iscritto alla Cassa e per l'Ente previdenziale*.

Il contributo integrativo è infatti a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.

La misura del contributo integrativo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo e potrà incrementare i montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi.

Questa opportunità è stata segnalata (Marco Perelli Ercolini) al Convegno ENPAM del 4 e 5 novembre 2011 "Le strategie del cambiamento" per uno studio di eventuale applicabilità nella Quota B del Fondo Generale.

LEGGE 12 luglio 2011, n. 133

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' sostituito dal seguente:

Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo.

Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

RIFLESSIONI

Chi spremere?

Nell'attuale situazione economica alla ricerca delle sacche da cui spremere ulteriormente soldi, magari risparmi di una vita di sacrifici (leggi patrimoniale o nuove imposte magari straordinarie sui conti in banca) perché non ci si concentra sulla evasione fiscale e, perché no, sulle forme elusive come per esempio su chi socializza le perdite, ma privatizza i risparmi?

Sulle pensioni una grossa stangata - Studio e allarme della Confesercenti

Dal 2008 al 2014 il maggior prelievo sulle pensioni ha scontato il mancato recupero del fiscal drag e le addizionali: una 'stangata' che per una pensione bassa (564 euro nel 2011) pesa per 1.108 euro in più, per una media (762 euro) per 1.584 euro, per una alta (1.160 euro) 1.722 euro. A lanciare l'allarme è un rapporto della Confesercenti presentato in occasione del Forum previdenza di Fipac-Confesercent. Per fronteggiare il problema, la Fipac ha chiesto di aggiornare, elevandola, la no-tax area per evitare e neutralizzare il fiscal drag almeno fino a 800 euro.

Solo le addizionali hanno determinato - ha rilevato poi l'Associazione - un aggravio rispettivamente di 806 euro per la pensione più bassa che paga il prezzo più salato, 360 euro per la media, 480 euro per la alta. Il resto è fiscal drag. E se si guarda ai prossimi due anni il 'danno' annunciato è di queste proporzioni: 899 euro per la pensione più bassa che resta la più svantaggiata, 1.030 euro per la media, 1.127 per la alta. "Tutto questo vuol dire che nei prossimi due anni si registrerà il massimo dell'incremento", ha avvertito la Confesercenti. Di conseguenza dall'insieme delle pensioni considerate, si arriverà ad avere un gettito aggiuntivo nel 2014 di poco meno di 2 miliardi di euro. In sostanza le pensione fra i cinquecento ed i mille euro riguarda 4 milioni e 800 mila pensionati. Inoltre nel triennio 2007-2009 la platea dei pensionati ha pagato un contributo di 2,4 miliardi all'operare del fiscal drag e un miliardo per gli aumenti delle addizionali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Domanda

Entro quando (dalla morte del de cuius) va presentata la dichiarazione di successione? E' possibile la spedizione per raccomandata? Quando non c'è obbligo di dichiarazione? Entro quando bisogna effettuare la voltura catastale dell'immobile ereditato?

Risponde A.Giordano

La dichiarazione di successione va presentata o spedita per posta raccomandata entro un anno dalla data della morte del *de cuius* all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto. Va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello approvato con decreto del ministero delle Finanze (modello 4), e deve essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o da un rappresentante legale. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del

defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (articolo 28, comma 7, Dlgs 346/1990).

La dichiarazione di successione, nel caso in cui nell'asse ereditario siano compresi beni immobili, è obbligatoria. Entro 30 giorni dalla registrazione della successione, va presentato il documento di voltura catastale, atto traslativo da presentarsi all'Agenzia del Territorio.

PENSIONI - MEDICI e PROSSIME RIFORME

Ancora turbolenze nella galassia previdenziale per nuove riforme al fine di trovare assestamenti atti a garantire la sostenibilità del sistema e nello stesso tempo garantire una adeguatezza delle prestazioni, tenuto conto di un patto intergenerazionale atto a garantire nel futuro lo stesso trattamento a chi oggi sostiene gli attuali trattamenti pensionistici: purtroppo per cattive gestioni essendo stati bruciati i capitali accumulati per le pensioni future si è passati ad un sistema a ripartizione dove i contributi degli attivi servono a pagare le pensioni di chi avendone titolo ha lasciato il mondo del lavoro.

Ma questo sistema che sembrava un tocca sano negli anni d'oro dell'economia ora è traballante per il fattore demografico di innalzamento delle speranze di vita da un lato e il calo delle nascite dall'altro, cioè meno giovani e più anziani con aspettative di vita maggiori, e per il fattore di una economia con forti cali nel mondo del lavoro in una nuova oggettività in cui la ricchezza viene ridotta e ridimensionata dal sorgere di altre realtà che abbattano le ricchezze dei Paesi una volta ricchi.

Insomma il pianeta previdenziale risente pesantemente dell'aumento dei beneficiari con diminuzione dei contribuenti e dei contributi, senza contare che in passato grosse somme della previdenza sono passate impropriamente alla assistenza.

E il nodo da risolvere non è semplice e indolore, ma dove non esiste nessuna colpa dei pensionati che solo hanno avuto la fortuna di vivere in un'epoca economicamente più felice. Semmai dure critiche vanno rivolte agli amministratori che da un lato sono stati poco oculati nel proiezioni del futuro e dall'altro in tempo di vacche grasse hanno sperperato le risorse che dovevano servire alle future pensioni in scopi non attinenti alle pensioni.

Ma vediamo in campo Enpam.

L'Ente previdenziale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha detto chiaramente che non colpirà le pensioni in essere, che non vuole scoraggiare i propri iscritti, che rispetterà il pro rata, che manterrà la possibilità di opzione di pensionamento anticipato con penalizzazioni economiche e incentiverà chi vuol ritardare il pensionamento con provvedimenti sostenibili secondo i calcoli attuariali cioè senza regalare nulla, ma anche detto che dovrà aumentare l'età pensionabile, diminuire i coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione e aumentare i contributi innalzando le aliquote contributive.

Ed è proprio su questo ultimo punto che sorgono i primi allarmi nel campo delle convezionamento: se da un lato l'impegno è quello di aspettare a introdurre gli aumenti contributivi con le riprese contrattuali, dall'altro quanto di questi nuovi versamenti verrà assorbito dalla controparte o sarà tutto a carico del medico come è stato nell'ultima tornata contrattuale?

Ma attenzione anche quando i versamenti vengono fatti dalla controparte non vengono mai regalati, ma fanno parte del costo del lavoro: se io ti metto qualcosa per la previdenza te lo tolgo però dagli aumenti retributivi....

E dunque il timore è che quando con la ripresa dei contratti, ora congelati dalle manovre finanziarie, verranno imposti seppur gradualmente aumenti delle aliquote contributive ai fini previdenziali, questi assorbano i miseri aumenti che per esplicita previsione di legge non potranno coprire la svalutazione intercorsa nel periodo di blocco contrattuale, ma che saranno peraltro falciati

dall'aliquota marginale IRPEF e relative addizionali comunali e regionali, col pericolo dunque che gli aumenti netti siano inferiori alle richieste delle nuove contribuzioni.
Ma qui la patata passa ai sindacati.

2012 - QUOTA A DEL FONDO GENERALE ENPAM

Come da norma regolamentare, per la determinazione dei contributi obbligatori da parte del medico iscritto all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri vanno presi a riferimento i contributi minimi obbligatori per l'anno 2011 rivalutati in base all'incremento percentuale del numero indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" fatto registrare fra giugno 2010 e giugno 2011, pari al 2,7%.

Il contributo di maternità, attesa l'esigenza di mantenere in equilibrio la gestione al fine di poter accedere alla parziale fiscalizzazione del relativo onere, tenendo conto anche dei risultati finanziari relativi agli esercizi precedenti, l'importo del contributo di maternità è stato aumentato in modo tale da assicurare la copertura delle uscite € 51,50 pro capite.

Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno), attualmente previo invio dell'avviso bonario da parte dell'esattore.

Se l'avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2012 (indicizzazione Istat giugno 2010-giugno2011 pari all'2,7%) riscossi mediante cartella esattoriale		
fasce di età	contributo rivalutato	contributo maternità (*)
sino al compimento del 30° anno di età	193,92	51,50
dal 30° sino al compimento del 35° anno	376,42	
dal 35° sino al compimento del 40° anno	706,39	
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.304,56	
iscritti ammessi al contributo ridotto	706,39	

(*) Hanno diritto all'indennità erogata dall'Enpam le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.

Riportiamo qui sotto anche gli importi relativi al 2011

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2011			
fasce di età	contributo rivalutato	contributo maternità	totale
sino al compimento del 30° anno di età	188,82	45,50	234,32
dal 30° sino al compimento del 35° anno	366,52		412,02
dal 35° sino al compimento del 40° anno	687,82		733,32
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.270,26		1.315,76
iscritti ammessi al contributo ridotto	687,82		733,32

L'ADDIZIONALE SULLA AUTO OVER 225 KW

(scadenza 10 novembre per i veicoli con potenza superiore ai 225 kw iscritti al PRA alla data del 6 luglio 2011)

Non debbono versare l'addizionale per i veicoli con potenza superiore ai 225 kw prevista dal DL98/2011 coloro che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Inoltre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012.

A chi si applica l'addizionale – Sono tenuti al pagamento dell'addizionale, pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza superiore alla soglia di 225 non soltanto i proprietari, ma anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

Se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l'ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve comunque versare l'addizionale nei termini di scadenza dovuti.

Se il veicolo è immatricolato dopo il 6 luglio 2011 e viene rivenduto nel corso del 2011 l'addizionale deve essere versata dal primo proprietario entro il 31 gennaio 2012 e il nuovo proprietario non è tenuto al pagamento dell'addizionale per il 2011.

A partire dal 2012 l'addizionale va versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.

Il pagamento dell'addizionale va effettuato tramite modello F24.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 49/E dell'8.11.2011
(documento 257)**

AG. ENTRATE - DETRAZIONE 36% ANCHE SE BONIFICO IRREGOLARE

Domanda

Ai fini della detrazione del 36%, il bonifico on-line può essere assimilato a quello tradizionale? L'omissione del codice fiscale dell'ordinante e del numero di partita Iva del beneficiario possono essere sanati con una successiva comunicazione alla banca?

Risposta di Antonina Giordano

Il riconoscimento della detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio è subordinato al rispetto di specifici adempimenti, tra i quali vi è il pagamento disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ai fini della detrazione d'imposta, il bonifico on-line equivale al bonifico tradizionale. Qualora non siano presenti nel bonifico elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita Iva del beneficiario, l'irregolarità può essere sanata fornendo i predetti dati alla banca.

Sulla base di tali informazioni, la banca provvederà poi a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

TAR - NIENTE RISCATTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SE CONTEMPORANEO AL LAVORO

Il Tar della Campania, con la sentenza n. 5092 del 31 ottobre 2011, ha affermato che non è riscattabile il corso di specializzazione svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa, anche se propedeutico all'impiego:.... con riferimento al successivo decreto legislativo n. 184/1997, trattandosi di una condizione necessaria per l'assunzione, non è possibile riscattare un periodo di studi, come quello del corso di specializzazione, che si sia svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa....

IN ALLEGATO A PARTE - TAR Campania sez.II Sentenza n. 5092 del 31.10.2011 (documento 258)

INPDAP - PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI TFS e TFR

in Corriere Medico Marco Perelli Ercolini

La liquidazione sorta per colmare il vuoto retributivo alla cessazione dell'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, ha via via perso questo aspetto e viene però attesa dal lavoratore per la disponibilità di somme da impiegare nell'acquisto della casa ai figli, o garantire loro la possibilità di accasarsi o vivere con dignità. Attualmente seri provvedimenti tagliano queste attese.

La macchina previdenziale contempla lo slittamento dell'età massima pensionabile con il meccanismo della "finestra mobile" che rimanda l'incasso dell'assegno di pensione; ma con questo slitta ulteriormente l'incasso della liquidazione, che gli ultimi provvedimenti della manovra Tremonti posticipano – cessato il rapporto di lavoro - di altri 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità. Ma lo slittamento può raggiungere ulteriori 2 anni: la normativa attuale prevede infatti il pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno).

A parte il fatto che una norma incidente sulle sole liquidazioni pubbliche e non su quelle del settore privato solleva gravi dubbi di incostituzionalità, fino a che punto è lecito cambiare in corso d'opera le norme di un premio assicurativo-previdenziale su base mutualistica? Tali infatti sono l'indennità premio di servizio del pubblico dipendente o la buonuscita dello statale, regolamentate da norme ad

hoc ed erogate non dal datore di lavoro, ma in parte da una trattenuta contributiva a carico diretto del lavoratore.

LIQUIDAZIONE - TEMPI TECNICI PER IL PAGAMENTO

Per il pagamento della liquidazione del pubblico dipendente sono stati codificati dei tempi tecnici oltre i quali l'INPDAP è tenuta al pagamento degli interessi. Il ritardo potrebbe, pertanto, essere contestato agli uffici come danno erariale dalla Corte dei conti.

Ricordiamo anche che la prescrizione al diritto è quinquennale.

Ma vediamo i tempi di pagamento concessi per i calcoli. L'articolo 3 della legge 140/1997 prevede che nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP sia tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

Ad assommarsi a questi termini sono previsti ora anche gli slittamenti contemplati dalle recenti norme Tremonti e la dilazione dei pagamenti secondo gli importi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: art.12 c. 7-9 DL 78/2010 art.1 c.22-23 DL. 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*)

(*) cui va aggiunta la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 16 del 9.11.2011 (documento 259)

Legge 140/1997

Art.3

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio é corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Decreto legge 78/2010

Art.12 - Interventi in materia previdenziale

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita,

dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta -una tantum- comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Decreto legge 138/2011

Art.1

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
- b) al comma 5 sono sopresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nella amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.